

STUDIO TECNICO GEOLOGICO MANFREDINI

Via Roma n°115 41027 Pievepelago (Mo) ; Tel. +39 0536/71450 Fax +39 0536/72589 ; geoman@msw.it

REGIONE EMILIA ROMAGNA
COMUNE DI CASALGRANDE (RE)

PIANO DI RIASSETTO AMBIENTALE
CAVA DI SABBIA E GHIAIA

"CAVA NOCE"

Autorizzazione n°58 del 12.08.2009

Settore estrattivo SE020 – Sito 30a
(L.R.17/91 e ss.mm.ii)



Proponente :



Via XXV Aprile n. 70


Salvaterra di Casalgrande (RE)

Responsabile del progetto
Progettazione e D.L.

: Dr. R. Manfredini – Geologo

Collaboratori

: Dr. G. Baldi – Agronomo
D.ssa B. Mattei – Geologo



PIANO DI RIASSETTO AMBIENTALE

TAV. 9

SCHEMA DI CONVENZIONE

SCALA

/

DATA

24.07.2023

**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ di RIASSETTO AMBIENTALE
PER LA CAVA DENOMINATA “ NOCE”
RICOMPRESA NEL SETTORE ESTRATTIVO N. 20 “VILLALUNGA”
AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991, N. 17, ARTT. 11 e 12**

FRA

L'arch. GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (Prov. MO) il 01/07/1968, (C.F. BRBGLN68L01I462R) agente nella sua qualità di Responsabile del 3° Settore “Urbanistica ed Edilizia privata” e non altrimenti in rappresentanza del Comune di Casalgrande, in seguito citato nel presente atto come “COMUNE”, con P.IVA 00284720356;

E

la società CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.a. (che in seguito verrà citata come Società) codice fiscale 00674130356, con sede a Salvaterra di Casalgrande (RE), Via XXV Aprile, 70 rappresentata dal sig. Romano Frascari, nato a Casalgrande (RE), il 13.07.1951, nella sua qualità di Legale Rappresentante,

Visto:

- che in data / 0/ 2023, e stata rilasciata autorizzazione con n. per l'esercizio di attività di riassetto ambientale della cava NOCE;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021 è stata adottata la “*Variante al PAE del Comune di Casalgrande, in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia ed agli strumenti urbanistici Comunalì*”, in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000 e art. 27 della L.R. 24/2017;

Visti:

- che l'area oggetto della domanda di autorizzazione è identificata al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio 26 Mappali n° 42 – 9 - 13 – 14 – 19 –144;
- che il mappale 42, di proprietà demaniale, non è interessato al ripristino, ma soltanto in minima parte dal passaggio di mezzi verso la cava ;
- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava identificati al mappali n° 9 del Foglio 26, di proprietà della Signora Corradini Ella, deriva da Atto di conferimento a favore della Calcestruzzi Corradini Spa, con atto Ministero Notaio A. Manghi del 08.01.1981 Rep. 18688 Registrato a Reggio Emilia il 19.01.1981 al n° 588;
- che i terreni interessati dalle attività risistematorie sono in proprietà o disponibilità dell'esercente;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme

- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. ____ del __/__/____;
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto pubblico degli accordi presi in ordine alle attività in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande con prot. n. ____ del __/__/____, atti che in seguito verranno citati come Progetto;
- che detti elaborati di progetto, sono così costituiti:

Tav. n. 1 Relazione tecnica

Tav. n. 2 Estratto catastale

Tav. n. 3 Estratto CTR

Tav. n. 4 Stato di fatto planimetria e sezioni

Tav. n. 5 Stato finale planimetria e sezioni

Tav. n. 6 Stato vegetazionale planimetria e sezioni

Tav. n. 7 Relazione paesaggistica

Tav. n. 8 Computo metrico

Tav. n. 9 Schema di convenzione

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine alle attività in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO I

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 – SUPERFICIE DI CAVA

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di mq. 28.997, di cui 1.850 mq di fasce di rispetto senza alcuna attività e 27.147 mq. oggetto di attività risistematorie.

Art. 2 – OPERE PRELIMINARI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

Preliminarmente alle opere di riassetto ambientale si dovrà verificare che l'area sia:

- a) totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita recinzione metallica ben visibile avente un'altezza non inferiore a 180 cm.
- b) provvista di cartellonistica contenente le informazioni relative

Art. 3 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Società dovrà provvedere alla manutenzione, della recinzione dell'area, all' accesso della cava dovrà essere posto apposito cancello ben visibile, come disposto dall' art.11 delle NTA di P.A.E vigente:

Art. 4 - CARTELLO ALL' ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- Denominazione della cava
- Proprietà e Ditta Esercente
- Litotipo del materiale oggetto di coltivazione
- Direttore responsabile dei lavori
- Progettista
- Sorvegliante
- Estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata
- Recapito telefonico del responsabile di cava

Art. 5 – CONTENIMENTO DEL RUMORE

L'incremento del rumore equivalente (criterio differenziale) dovuto alle attività in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno e presso i recettori non potrà superare in ogni caso i limiti di immissione della classe acustica della corrispondente zona di riferimento

Art. 6 – VIABILITA’

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- a) gli automezzi in entrata ed uscita dalla cava, utilizzeranno la pista esistente in area demaniale con inizio dall’ impianto di Brugnola; nessun tratto di pubblica viabilità sarà interessato.

Art. 7 – FASI DEI LAVORI DI RISISTEMAZIONE

Le attività di sistemazione morfologica e di piantumazione , seguiranno i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell’ambiente.

TITOLO II°

TARIFFE – GARANZIE – OBBLIGHI – REGIME PROPRIETARIO AREE RECUPERATE

Art. 8 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Società è tenuta a comunicare la data di inizio lavori, , al Comune, al “*Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia*” e alla Unità Sanitaria Locale competente (art.7 di NTA di P.A.E vigente), nominando il Direttore dei Lavori ed il Sorvegliante ed a trasmettere copia del Piano di Coltivazione della cava di cui agli atti di progetto.

Art. 9 – DURATA AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 17/91 smi e dell'art. 15 delle norme tecniche del P.A.E. comunale, l’Autorizzazione di sistemazione ambientale avrà una durata di 2 (due) anni, a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

Art. 10 - PROROGA DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2, della L.R. n. 17/91 smi, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei termini e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione.

Art. 11 - TARIFFE / ONERI PER ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE

La Ditta si impegna a corrispondere al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre la data del la somma di €

Art. 12 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell’Art. 12 della L.R. n. 17/91, la Società manterrà in essere le garanzie finanziarie oggi attive per la cava Noce, complessivamente pari a € **158.878,62** e pari a € **59.706,00** per un totale di €

218.584,62 somme superiori al 100 per cento della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto a copertura dei lavori di sistemazione finale e delle successive manutenzioni post-esercizio, con la seguente prescrizione:

ad inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente riduzione del valore della garanzia fideiussoria, se richiesta.

Art. 13 – GARANZIA DELLA MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONI

A garanzia del ripristino della vegetazione, del progetto approvato, la Società dovrà presentare garanzia finanziaria a copertura dei costi di manutenzione delle piantumazioni per un tempo di cinque anni dalla messa a dimora delle piante

Lo svincolo della fideiussione avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 14 - SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE

Lo svincolo della 1° fideiussione di cui all'art. 18 è regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale, condotta in base alle NTA del PAE. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

b) fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'istituto che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale;

e) Lo svincolo della 2° fidejussione relativa alla manutenzione, avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione per un tempo pari a 5 anni successivi all'impianto, che dovrà risultare da

apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 15 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui, a lavori ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede un termine di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 18 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 16 - OPERE CONNESSE CON L'ATTIVITA' - DANNI

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) ad una corretta attuazione del precitato piano di riassetto ambientale nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

Art.17 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972, n° 634.

Art. 18 – PERMESSO DI COSTRUIRE (o CILA/SCIA)

Per l'esercizio delle attività non è necessario il permesso di costruire previsto dal D.P.R. n.380 del 6/06/2001 s.m.i e dalla vigente Legge Regionale 30/07/2013 n.15 in quanto le attività non rientrano tra le trasformazioni edilizie di cui all'art.12 del D.P.R. n.380/2001 smi.

Art. 19 - MANCATO PAGAMENTO ONERI

Il mancato versamento dell'onere pattuito alla scadenza fissata, comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III°

CONTROLLI

Art.20- MISURE E CONTROLLI – RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di ottobre-novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di sistemazione;
- computo metrico dei materiali;

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso autocertificazione asseverata del direttore di cava o tecnico abilitato.

Art. 21 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi in materia; la ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 22 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata delle attività .

Art. 23 - VARIANTI

Sono ammesse varianti al piano di riassetto ambientale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla ditta e che

non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali.

Qualsiasi altra variante al piano di riassetto finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e dovrà pertanto essere autorizzato.

Art. 24 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE

L'attività risistematoria dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

Art. 25 – DEROGHE ex ART. 104, D.P.R. N° 128/59

Attività che non comportano preventivo rilascio della specifica autorizzazione Regionale di deroga.

Art. 26 - SISTEMAZIONE FINALE

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato e nelle disposizioni vigenti del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. Rientrano fra i materiali di ritombamento ammessi nella sistemazione di cava i rifiuti di estrazione definiti ai sensi del D.Lgs 117/2008 compresi i limi di frantoio, i materiali terrosi di risulta da attività di scavo catalogati sottoprodotti ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, nonché ogni altra tipologia di materiale idoneo come definito all'art. 34 delle NTA del PAE. Non è ammesso il conferimento in cava di materiali classificati "rifiuti" di cui alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Poiché nell'ambito della realizzazione del progetto di sistemazione finale è necessario utilizzare per il ritombamento anche materiali terrosi da attività di scavo di provenienza esterna, il conferimento in cava dei citati dovrà avvenire nel rispetto delle procedure e specifiche del D.P.R n.120/2017 e ss.mm.ii. *"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo..."*.

Art. 27 – RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Trattandosi di attività risistematorie senza escavazioni, non sono ipotizzati rinvenimenti di interesse archeologico o storico.

Art. 28 - SITUAZIONI NON PREVEDIBILI

Nel caso in cui durante le fasi operative dovessero presentarsi anomalie rispetto al piano dovrà essere comunicato al Comune.

Art. 29 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 30 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 31 - SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 17 del 18/07/1991.

Le attività di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi Regionali.

Art. 32 – PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande, in qualità di “Titolare del trattamento”, è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e seguenti contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile all'indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l'ufficio Protocollo del Comune utilizzando l'apposito modulo.

Art. 33 – CONDIZIONE RISOLUTIVA PER ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive sui soggetti sottoscrittori, si procederà alla revoca del presente Atto. Per quanto riguarda il presente accordo e i titoli edilizi relativi all'attuazione delle opere di sistemazione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 18/2016 e al vigente “*Protocollo di Legalità – Provincia di Reggio Emilia*”, l'efficacia degli atti edilizi (rilasciati e ritirati ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e legge regionale n.15/2013, entrambi nel testo vigente) è condizionata dall'attestazione dell'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del vigente D.Lgs. n.159/2011.

Nel caso in cui l'avente diritto al titolo si avvalga della facoltà di autodichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011 e detta dichiarazione risulti non veritiera, si procederà all'annullamento del titolo edilizio e alla relativa sospensione dei lavori edilizi iniziati (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nel testo vigente).

Letto e sottoscritto.

Casalgrande lì _____

Per il Comune di Casalgrande RE

Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale"

Per la Società CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A.

Il Legale rappresentante

Romano Frascari